

LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

Rivista Trimestrale della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale

QUADERNO 32



I trattati internazionali
alla prova del conflitto russo-ucraino

A cura di
Zeno Crespi Reghizzi e Michele Vellano

EDITORIALE SCIENTIFICA
Napoli

LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

RIVISTA TRIMESTRALE DELLA
SOCIETÀ ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE

QUADERNI (Nuova Serie)

COMITATO SCIENTIFICO

*Pietro Gargiulo, Cesare Imbriani,
Giuseppe Nesi, Adolfo Pepe, Attila Tanzi*

SOCIETÀ ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I TRATTATI INTERNAZIONALI
ALLA PROVA DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

A cura di
Zeno Crespi Reghizzi e Michele Vellano



EDITORIALE SCIENTIFICA
Napoli

La pubblicazione di questo volume è stata finanziata con fondi del
Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale della
Università degli Studi di Milano

Proprietà letteraria riservata

Copyright 2025 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai, 39
89138 - Napoli
ISBN 979-12-235-0318-8

IL TRATTATO DI PACE COME STRUMENTO PER PORRE FINE AL CONFLITTO ARMATO

MARINA MANCINI*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Struttura dei trattati di pace contemporanei – 3. La cessazione dello stato di guerra – 4. La definizione della controversia all'origine del conflitto armato – 5. Il dispiegamento di una forza di mantenimento della pace – 6. L'instaurazione di normali relazioni tra le parti – 7. Il percorso verso la pace – 8. Conclusioni.

1. Il trattato di pace è l'accordo tradizionalmente deputato a porre fine ad un conflitto armato tra due o più Stati. Esso ha il duplice scopo di far cessare lo stato di guerra, ove questo sia riconosciuto dalle parti e non sia terminato per effetto di un accordo precedente, e di ripristinare la pace, attraverso la definizione della controversia all'origine del conflitto e la normalizzazione delle relazioni tra le parti.

Oltre tre anni dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa, un accordo di pace tra i due Paesi appare ancora lontano. Le ostilità proseguono nella parte orientale e meridionale del territorio ucraino e nella regione russa di Kursk, occupata dalle forze ucraine nell'estate 2024. L'azione del neo-presidente degli Stati Uniti Donald Trump per onorare la promessa fatta in campagna elettorale di far cessare il conflitto rapidamente non ha finora prodotto risultati tangibili¹.

In questo contesto, il presente contributo illustra la struttura e gli elementi essenziali tipici di un trattato di pace, sulla base della prassi dall'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite ad oggi, ed evidenzia i limiti posti dal diritto internazionale contemporaneo ad un eventuale accordo di pace tra Federazione russa ed Ucraina.

2. Il trattato di pace è di solito il risultato di lunghi e complessi negoziati, condotti con la mediazione di uno o più Stati terzi. In epoca contemporanea, esso si compone spesso di un accordo base, che detta le disposizioni fondamentali riguardo alla fine dello stato di guerra e

* Professoressa associata di diritto internazionale, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane

¹ La trattazione è aggiornata al 30 marzo 2025.

all'instaurazione della pace, e di una serie di protocolli e annessi che disciplinano in dettaglio i molteplici aspetti del processo di pacificazione. Possono citarsi ad esempio gli Accordi di Parigi del 27 gennaio 1973, che posero termine all'intervento americano in Vietnam², e gli accordi di Dayton del 21 novembre 1995, che posero fine al conflitto nella *ex* Jugoslavia³.

Gli Accordi di Parigi del 1973 comprendevano l'Accordo sulla fine della guerra e la restaurazione della pace in Vietnam e quattro protocolli, relativi rispettivamente al rimpatrio dei prigionieri di guerra e dei civili catturati, alla Commissione internazionale di controllo, al cessate il fuoco nel Vietnam del Sud e alle Commissioni militari congiunte, e allo sminamento da parte degli Stati Uniti delle acque territoriali, dei porti e dei corsi d'acqua della Repubblica democratica del Vietnam⁴.

Gli Accordi di Dayton del 1995 si componevano dell'Accordo quadro generale per la pace in Bosnia Erzegovina e di dodici annessi⁵. Nell'Accordo quadro, la Repubblica di Bosnia Erzegovina, la Croazia e la Repubblica federale di Jugoslavia sostanzialmente si impegnavano a rispettare e ad assicurare il rispetto degli obblighi sanciti negli annessi. Gli annessi riguardavano: gli aspetti militari del regolamento di pace; il perseguimento della stabilità della regione; la determinazione del confine tra la Federazione di Bosnia Erzegovina e la Repubblica Srpska; lo svolgimento di elezioni libere e democratiche; la Costituzione della Bosnia Erzegovina; la soluzione delle controversie me-

² *United States – Democratic Republic of Vietnam – Republic of Vietnam – Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam: Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam, January 27, 1973*, in *International Legal Materials*, 1973, 48 ss.

³ Tali accordi furono parafati a Dayton il 21 novembre 1995 e poi firmati a Parigi il 14 dicembre successivo. *Bosnia and Herzegovina – Croatia – Yugoslavia: General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina with Annexes, Paris, December 14, 1995*, in *International Legal Materials*, 1996, 75 ss.

⁴ L'Accordo sulla fine della guerra e la restaurazione della pace in Vietnam e i primi tre protocolli furono conclusi dagli Stati Uniti, dalla Repubblica Democratica del Vietnam (Vietnam del Nord), dalla Repubblica del Vietnam (Vietnam del Sud) e dal Governo provvisorio rivoluzionario della Repubblica del Vietnam del Sud (i Vietcong). Il quarto protocollo, invece, fu concluso soltanto dagli Stati Uniti e dalla Repubblica democratica del Vietnam, avendo ad oggetto lo sminamento da parte dei primi delle acque territoriali, dei porti e dei corsi d'acqua della seconda.

⁵ Ad essi si aggiungevano una serie di lettere concernenti l'oggetto degli annessi, una dichiarazione finale congiunta dei partecipanti ai colloqui di pace e l'Accordo sulla parafatura dell'Accordo quadro e dei suoi annessi.

dante arbitrato tra la Federazione di Bosnia Erzegovina e la Repubblica Srpska; la tutela dei diritti umani; il rimpatrio dei rifugiati e il ritorno degli sfollati; la tutela dei monumenti nazionali; la costituzione di società pubbliche per la fornitura di servizi essenziali; gli aspetti civili del regolamento di pace; e l'istituzione di una forza di polizia internazionale⁶.

Il trattato di pace può prevedere anche obblighi a carico di uno o più Stati terzi, l'accettazione espressa dei quali è richiesta in conformità con il principio consuetudinario contenuto nell'art. 35 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati⁷. È questo il caso del Trattato di pace tra Egitto e Israele, che fu firmato a Washington il 26 marzo 1979 dal Primo Ministro israeliano Begin, dal Presidente egiziano Sadat e, in qualità di «testimone», dal Presidente degli Stati Uniti Carter⁸. L'Appendice al Protocollo sul ritiro israeliano e gli accordi di sicurezza, allegato al Trattato, prevedeva che gli Stati Uniti proseguissero la sorveglianza aerea nella penisola del Sinai fino al completamento del ritiro israeliano da essa, e continuassero le operazioni intraprese nell'ambito della Sinai Field Mission fino all'avvenuto ritiro delle forze israeliane dall'area ad est dei passi di Giddi e Mitla (art. VII). La firma del Trattato di pace da parte di Carter, sia pure in qualità di «testimone», equivalse ad un'accettazione di tali obblighi da parte degli Stati Uniti. Questa fu peraltro confermata, con riferimento al monito-

⁶ L'Accordo quadro generale per la pace in Bosnia Erzegovina fu concluso dalla Repubblica di Bosnia Erzegovina, dalla Croazia e dalla Repubblica federale iugoslava. Gli Accordi sugli aspetti militari del regolamento di pace, sulle elezioni, sui diritti umani, sui rifugiati e gli sfollati, sulla Commissione per la conservazione dei monumenti nazionali e sulla forza di polizia internazionale furono stipulati dalla Repubblica di Bosnia Erzegovina, dalla Federazione di Bosnia Erzegovina e dalla Repubblica Srpska. L'Accordo sulla stabilizzazione della regione e quello sugli aspetti civili del regolamento di pace furono conclusi, invece, dalla Repubblica di Bosnia Erzegovina, dalla Croazia, dalla Repubblica federale iugoslava, dalla Federazione di Bosnia Erzegovina e dalla Repubblica Srpska. L'Accordo sull'arbitrato e quello sulla creazione di società pubbliche in Bosnia Erzegovina, infine, furono stipulati soltanto dalla Federazione di Bosnia Erzegovina e dalla Repubblica Srpska. Alla Costituzione della Bosnia Erzegovina furono accluse le dichiarazioni di approvazione della Repubblica di Bosnia Erzegovina, della Federazione di Bosnia Erzegovina e della Repubblica Srpska.

⁷ Al riguardo, vedi: C. LALY-CHEVALIER, *1969 Vienna Convention: Article 35*, in O. CORTEN, P. KLEIN (eds.), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary*, Oxford, 2011, 907 ss.; A. PROELSS, *Article 35*, in O. DÖRR, K. SCHMALENBACH (eds.), *Vienna Convention on the Law of Treaties*, II ed., Berlin, 2018, 702 ss.

⁸ *Egypt – Israel: Treaty of Peace, Washington, March 26, 1979*, in *International Legal Materials*, 1979, 362 ss.

raggio aereo, da una lettera dello stesso giorno del Presidente statunitense a Begin e Sadat⁹.

È ragionevole prevedere che un eventuale accordo di pace tra Federazione russa ed Ucraina abbia una struttura complessa, data la molteplicità delle questioni da definire, in linea con la prassi sopra illustrata.

3. Il trattato di pace comporta la fine dello stato di guerra, ove questo sia riconosciuto dalle parti e non sia cessato per effetto di un accordo precedente. Invero, in epoca contemporanea, gli Stati di solito si astengono dal riconoscere di essere in uno stato di guerra, anche quando conducano ostilità su vasta scala, con un massiccio dispiegamento di forze. Essi si limitano generalmente ad ammettere di essere impegnati in un conflitto armato, nel tentativo di sottrarsi all'accusa di aver violato il divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali di cui all'art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite. Qualificando le ostilità in atto come conflitto armato, i belligeranti attestano soltanto un dato di fatto: lo scontro tra le rispettive forze armate.

Del resto, nel diritto internazionale contemporaneo, le conseguenze dello scoppio di un conflitto armato sono pressoché le stesse, sia che lo stato di guerra venga instaurato sia che invece non venga in essere, a cominciare dall'applicazione del diritto bellico. Va tuttavia sottolineato che gli effetti che il conflitto armato produce non coincidono del tutto con quelli che lo stato di guerra comportava nel diritto internazionale classico. Questi sono stati significativamente limitati o comunque alterati dalla Carta. Si pensi per esempio all'applicazione del diritto di neutralità¹⁰. Laddove poi la Carta non ha determinato di per sé alcuna modifica, marcata è stata comunque l'incidenza dell'evo-

⁹ La lettera in questione è riprodotta in *Israel Law Review*, 1980, 322.

¹⁰ Gli Stati membri delle Nazioni Unite sono obbligati a rinunciare alla posizione di imparzialità tipica della neutralità, nel caso in cui il Consiglio di sicurezza abbia riconosciuto uno dei belligeranti responsabile della violazione della pace o dell'atto di aggressione in base all'art. 39 della Carta e abbia deciso misure coercitive non comportanti l'uso della forza nei suoi confronti ai sensi dell'art. 41. Essi hanno inoltre facoltà di discostarsi da tale posizione, in ogni altro caso in cui il Consiglio abbia attribuito ad uno dei belligeranti la responsabilità della violazione della pace o dell'atto di aggressione, adottando misure discriminatorie nei suoi confronti. Nell'ipotesi in cui il Consiglio di sicurezza non si pronunci, come nel caso del conflitto russo-ucraino, gli Stati terzi sono liberi di osservare le regole della neutralità oppure prestare assistenza militare o di altro tipo allo Stato aggredito, nell'esercizio della legittima difesa collettiva. In proposito, vedi *amplius* M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, Torino, 2009, 229 ss.

luzione del diritto internazionale. Ad esempio, con riguardo al trattamento dei cittadini nemici grande rilevanza hanno avuto la IV Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione dei civili in tempo di guerra e i trattati sui diritti umani stipulati dagli anni Cinquanta ad oggi, ormai in buona parte riproductivi del diritto consuetudinario¹¹. In sostanza, l'istituto dello stato di guerra, benché non incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite, è stato oggetto di un processo di progressivo svuotamento, che ne ha determinato il sostanziale abbandono nel diritto internazionale contemporaneo.

Venendo alla prassi, una clausola sulla cessazione dello stato di guerra fu inserita nel Trattato di pace tra Egitto e Israele. L'art. I, par. 1, stabiliva: «The state of war between the Parties will be terminated and peace will be established between them upon the exchange of instruments of ratification of this Treaty». Questa clausola era integrata da una serie di disposizioni tendenti a rendere effettiva la fine dello stato di guerra e l'instaurazione della pace. Così, all'art. III, par. 1, Egitto e Israele riconoscevano l'uno la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica dell'altro; si obbligavano a rispettare ciascuno il diritto dell'altro di vivere in pace entro confini sicuri e riconosciuti; e si impegnavano ad astenersi dalla minaccia e dall'uso della forza l'uno contro l'altro, nonché a risolvere con mezzi pacifici ogni eventuale futura controversia.

Qualora lo stato di guerra sia già cessato, il trattato di pace può limitarsi a stabilire la pace tra gli belligeranti. Ne è un esempio il Trattato di pace tra Giordania e Israele del 26 ottobre 1994¹². Il preambolo richiamava la Dichiarazione di Washington del 25 luglio 1994, nella quale le parti avevano convenuto la fine dello stato di belligeranza¹³. L'art. 1 prevedeva, quindi, l'instaurazione della pace dal momento dello scambio delle ratifiche.

Fra i trattati di pace che non stabiliscono espressamente la fine dello stato di guerra, non essendo la sua esistenza stata precedentemente ammessa dalle parti, meritano di essere ricordati i sopra citati Accordi di Parigi del 1973. Nessun riferimento alla cessazione dello

¹¹ Al riguardo, vedi *amplius ibid.*, 247 ss. e 284 ss.

¹² *Israel – Jordan: Treaty of Peace, Arava / Araba Crossing Point, October 26, 1994*, in *International Legal Materials*, 1995, 43 ss.

¹³ *Washington Declaration, signed at Washington D.C., on 25 July 1994 by the Governments of Jordan and Israel and witnessed by the United States of America*, allegata a UN Doc. A/49/300 - S/1994/939 del 5 agosto 1994.

stato di guerra fu inserito nell'Accordo sulla fine della guerra e la restaurazione della pace in Vietnam, principalmente in quanto questo non era mai stato ufficialmente ammesso dagli Stati Uniti. Non vi sono tuttavia dubbi sull'assimilazione di tale accordo ad un trattato di pace, dato il suo contenuto¹⁴. Non deve trarre in inganno la previsione del cessate il fuoco. In base all'art. 2, un cessate il fuoco di durata indeterminata era stabilito in tutto il Vietnam del Sud, a partire dalle 24:00 del 27 gennaio 1973. Questa previsione era indispensabile, essendo le ostilità ancora in corso al momento della conclusione dell'Accordo. D'altra parte, ai sensi dell'art. 3, le parti si impegnavano a rispettare il cessate il fuoco, assicurando «a lasting and stable peace»¹⁵.

Per quanto concerne il conflitto tra Federazione russa e Ucraina, il Governo di Mosca ha persistentemente negato l'esistenza di uno stato di guerra con l'Ucraina, qualificando in maniera deliberatamente riduttiva l'invasione su vasta scala del territorio ucraino lanciata il 24 febbraio 2022 come una «operazione militare speciale»¹⁶. Un cambio di passo c'è stato solo nel marzo 2024, quando il portavoce del Cremlino Peskov ha ammesso per la prima volta lo stato di guerra tra i due Paesi in un'intervista al settimanale russo «Argumenty i Fakty»¹⁷. In considerazione di ciò, è probabile che un eventuale trattato di pace tra

¹⁴ Innanzitutto, gli Stati Uniti si obbligavano a ritirare tutte le loro truppe e smantellare tutte le loro basi nel Sud del Vietnam entro sessanta giorni dalla firma dell'accordo, ponendo così fine ad ogni intervento negli affari interni della regione (articoli 4-6). Dal canto loro, la Repubblica del Vietnam e il Governo provvisorio rivoluzionario della Repubblica del Vietnam del Sud si impegnavano a risolvere ogni controversia attraverso il negoziato, a evitare lo scontro armato e a perseguire la riconciliazione nazionale (articoli 10, 11). Infine, era contemplata la riunificazione del Vietnam, da realizzarsi gradualmente e pacificamente, sulla base di negoziati tra Nord e Sud del Vietnam, senza interferenze esterne (art. 15). Sull'assimilazione ad un trattato di pace, vedi G. VON GLAHN, *Law Among Nations. An Introduction to Public International Law*, VI ed., New York, 1992, 728.

¹⁵ Nei fatti, l'accordo in questione segnò soltanto la fine dell'intervento americano in Vietnam. Il cessate il fuoco tra le forze statunitensi e quelle nord-vietnamite entrò in vigore effettivamente alla data e all'ora fissata. Il ritiro delle forze americane fu, poi, completato con soli due giorni di ritardo rispetto al termine stabilito, il 29 marzo 1973. Il cessate il fuoco non fu invece mai rispettato dalle contrapposte forze sudvietnamite. I combattimenti proseguirono incessanti anche dopo la sua formale entrata in vigore. Le ostilità terminarono soltanto nell'aprile del 1975 con la sconfitta dell'esercito sudvietnamita e l'occupazione di Saigon da parte delle forze comuniste sudvietnamite. Sulla fine della guerra in Vietnam, vedi E. GOLDSTEIN, *Wars and Peace Treaties. 1816-1991*, London-New York, 1992, 114 ss.

¹⁶ *Address by the President of the Russian Federation, 24 February 2022*, allegato a UN Doc. S/2022/154 del 24 febbraio 2022, 6.

¹⁷ *Russia Admits It's 'In State of War' Two Years Into Ukraine Invasion*, Newsweek, 22 marzo 2024, www.newsweek.com.

Russia e Ucraina contenga una clausola sulla cessazione dello stato di guerra.

4. Centrali in un trattato di pace sono le disposizioni concernenti la definizione della controversia all'origine del conflitto armato. Qualora, come spesso accade, all'origine del conflitto, vi sia una controversia relativa al confine, l'accordo di pace contiene disposizioni sulla sua delimitazione e demarcazione.

Ad esempio, il Trattato di pace tra Egitto e Israele indicava come confine tra i due Paesi «the recognized international boundary between Egypt and the former mandated territory of Palestine», riportato nella mappa allegata, «without prejudice to the issue of the status of the Gaza Strip» (art. II). In base all'Appendice al Protocollo sul ritiro israeliano e gli accordi di sicurezza, alla Commissione congiunta istituita dal Trattato erano affidate le operazioni di demarcazione del confine (art. IV). La controversia sorta in seno alla Commissione circa l'esatta collocazione dei cippi di frontiera in alcune zone, tra cui la zona particolarmente contesa di Taba, fu risolta mediante arbitrato, in conformità con l'art. VII del Trattato¹⁸.

In ogni caso, nel trattato di pace le parti devono definire la controversia all'origine del conflitto armato in modo conforme al principio dell'integrità territoriale degli Stati. È questo un principio cardine dell'ordinamento internazionale contemporaneo, come riconosciuto, tra l'altro, dalla Corte internazionale di giustizia nel parere sulla *Conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza relativa al Kosovo*¹⁹. Il rispetto da parte di tutti gli Stati del principio dell'integrità territoriale è garantito dal divieto di acquisizioni territoriali con la minaccia o l'uso della forza armata e dal connesso obbligo di non riconoscimento di tali acquisizioni²⁰. Il divieto e l'obbligo in parola si sono progressivamente affermati a partire dalla

¹⁸ Vedi *Egypt – Israel Arbitration Tribunal: Award in Boundary Dispute Concerning the Taba Area, September 29, 1988*, in *International Legal Materials*, 1988, 1421 ss. Per un commento, vedi E. DECAUX, *La sentence du Tribunal arbitral dans le différend frontalier concernant l'enclave de Taba (Egypt-Israël). 29 septembre 1988*, in *Revue générale de droit international public*, 1989, 599 ss.

¹⁹ Corte internazionale di giustizia, parere consultivo del 22 luglio 2010, *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in respect of Kosovo*, par. 80.

²⁰ Per un quadro generale, vedi S. BLAY, *Territorial Integrity and Political Independence*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, online edn., 2010; M. KOHEN, M. HEBIE, *Territory, Acquisition*, *ibid.*, 2021.

formulazione nel 1932 della c.d. dottrina Stimson da parte degli Stati Uniti e hanno ormai indiscutibilmente carattere consuetudinario, come chiarito dalla Corte internazionale di giustizia nel parere sulle *Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato*²¹.

Venendo al conflitto russo-ucraino, un accordo di pace che sancisse la sovranità russa sulla Crimea, occupata e annessa nel 2014, e sulle aree degli Oblast di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhya, occupate e annesse nel 2022, o una parte di esse, sarebbe in aperto contrasto con il principio dell'integrità territoriale degli Stati e i suoi due contrafforti, costantemente richiamati dall'Assemblea generale dell'ONU nelle risoluzioni dedicate al conflitto. In particolare, nella risoluzione 68/262 del 27 marzo 2014, l'Assemblea ha dichiarato invalido il referendum organizzato in Crimea il 16 marzo precedente e ha raccomandato a tutti gli Stati, le organizzazioni internazionali e gli istituti specializzati di non riconoscere alcuna modifica dello status della penisola fondata su di esso²². Analogamente, nella risoluzione ES-11/4 del 12 ottobre 2022, l'Assemblea ha dichiarato privi di validità i referendum organizzati nelle sopra indicate aree di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhya nelle settimane precedenti e ha raccomandato a Stati, organizzazioni internazionali e istituti specializzati di non riconoscere alcuna modifica dello status di dette aree basata su di essi²³.

²¹ Corte internazionale di giustizia, parere consultivo del 9 luglio 2004, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, par. 87. V. anche Corte internazionale di giustizia, parere consultivo del 19 luglio 2024, *Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*, par. 175. Sull'obbligo di non riconoscimento delle situazioni territoriali che siano il risultato dell'uso della forza armata nel diritto internazionale contemporaneo, sia consentito un rinvio a M. MANCINI, *Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale*, Torino, 2020, 85 ss.

²² La grande maggioranza degli Stati ha seguito la raccomandazione dell'Assemblea generale. L'annessione della Crimea è stata riconosciuta da meno di una decina di Stati fortemente dipendenti dal sostegno economico e, in qualche caso, militare del Governo di Mosca, come la Corea del Nord, Cuba, il Nicaragua, la Siria, il Venezuela e la Bielorussia. Vedi: J. BENDER, *These Are the 6 Countries on Board with Russia's Illegal Annexation of Crimea*, Business Insider, 31 maggio 2016, www.businessinsider.com; A. SHRAIBMAN, *Why Lukashenko Has Recognized Crimea as Russian Territory*, The Moscow Times, 9 dicembre 2021, www.themoscowtimes.com.

²³ Non risulta che l'annessione delle aree di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhya sia stata finora riconosciuta da alcuno Stato. È appena il caso di ricordare che secondo un principio consuetudinario, cristallizzato nell'art. 4 del Primo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, del quale sia la Russia che l'Ucraina sono parti, l'occu-

L'obbligo di non riconoscere le annessioni russe di parti del territorio ucraino si impone a tutti gli Stati, compresa l'Ucraina, anche come conseguenza della violazione grave di una norma di *ius cogens*, il divieto di aggressione. Tra le specifiche conseguenze di una violazione grave di una norma imperativa, vi è l'obbligo per tutti gli Stati di non riconoscere «as lawful» una situazione creata attraverso una tale violazione, secondo l'art. 41, par. 2, del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti internazionali²⁴. Il divieto di aggressione è indiscutibilmente una norma imperativa e non vi è dubbio che l'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel 2022 si configuri come una grave violazione di questo divieto. Lo ha dichiarato pure l'Assemblea generale nella risoluzione ES-11/1. Anche l'invasione della Crimea nel 2014 costituisce indubbiamente un'aggressione, benché non sia stata qualificata come tale nella risoluzione 68/262²⁵.

Visto sotto la lente del diritto dei trattati contemporaneo, un accordo di pace che riconoscesse la sovranità della Federazione russa su porzioni del territorio ucraino sarebbe certamente invalido. Due sono le cause di invalidità da cui sarebbe affetto: (1) la coercizione esercita-

pazione non incide sullo status giuridico del territorio che ne è oggetto. I belligeranti non possono modificare lo status giuridico del territorio nemico che occupano: non possono cederlo ad altri né possono annetterlo. Nell'ordinamento internazionale contemporaneo, l'occupazione non costituisce un modo di acquisto della sovranità territoriale. D'altra parte, il voto espresso dalla popolazione del territorio occupato, in una consultazione referendaria sull'incorporazione di quest'ultimo all'interno dello Stato occupante, non può affatto considerarsi quella libera e genuina manifestazione di volontà che l'applicazione del diritto di autodeterminazione dei popoli, nella sua dimensione esterna, richiede, sempre che la popolazione in questione ne sia titolare. Con riferimento al referendum in Crimea, A. PETERS, *The Crimean Vote of March 2014 as an Abuse of the Institution of the Territorial Referendum*, in C. CALLIESS (Hrsg.), *Herausforderungen an Staat und Verfassung: Völkerrecht - Europarecht - Menschenrechte. Liber Amicorum für Torsten Stein zum 70. Geburtstag*, Baden-Baden, 2015, 278 ss., ha giustamente osservato che «it was held in front of the guns and tanks of the Russian army and of unidentified troops» e che «for this reason alone, the referendum cannot deploy a legal value under international law». Un'osservazione analoga può formularsi con riguardo ai referendum negli Oblast di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhya.

²⁴ Commissione di diritto internazionale, *Draft articles on responsibility of States for internationally wrongful acts*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, vol. II, parte seconda, 29. Di contenuto identico è la conclusione 19, par. 2, del Progetto di conclusioni sull'identificazione e le conseguenze giuridiche delle norme imperative. Commissione di diritto internazionale, *Draft conclusions on identification and legal consequences of peremptory norms of general international law (ius cogens)*, UN Doc. A/77/10 del 12 agosto 2022, 70.

²⁵ Le azioni russe in Crimea integrano senz'altro le fattispecie di cui alle lettere a), c) ed e) dell'art. 3 della Definizione di aggressione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 3314 (XXIX) del 1974.

ta nei confronti dello Stato nel suo complesso, attraverso il ricorso illecito alla forza armata; (2) la contrarietà ad una norma imperativa.

Quanto alla prima causa di invalidità, secondo un principio di diritto internazionale consuetudinario, espresso nell'art. 52 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati e riconosciuto dalla Corte internazionale di giustizia nelle due sentenze del 1973 relative alla *Competenza in materia di zone di pesca*, è invalido un trattato la cui conclusione sia stata ottenuta mediante la minaccia o l'uso della forza in violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite²⁶. È di tutta evidenza che una rinuncia dell'Ucraina alla sovranità sui territori annessi dalla Russia o una parte di essi sarebbe una diretta conseguenza della coercizione esercitata attraverso il ricorso illecito alla forza armata da parte di quest'ultima.

Quanto alla seconda causa di invalidità, l'accordo di pace in questione sarebbe in sé contrario alla norma imperativa che vieta l'aggressione, in quanto legittimerebbe acquisizioni territoriali frutto della sua violazione. Esso sarebbe quindi invalido ai sensi dell'art. 53 della Convenzione di Vienna²⁷. Il divieto di aggressione sarebbe di fatto svuotato del suo contenuto imperativo, se all'aggressore fosse consentito di beneficiare dei vantaggi ottenuti tramite l'aggressione e recepiti in un trattato imposto all'aggredito²⁸.

L'accordo di pace sopra prefigurato sarebbe colpito da un'invalidità assoluta, che travolgerebbe tutte le sue clausole e non sarebbe sa-

²⁶ In proposito, vedi tra gli altri: G. NAPOLETANO, *Violenza e trattati nel diritto internazionale*, Milano, 1977, 57 ss.; O. CORTEN, *1969 Vienna Convention: Article 52*, in O. CORTEN, P. KLEIN (eds.), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary*, cit., 1201 ss.; S. FORLATI, *Coercion as a Ground Affecting the Validity of Peace Treaties*, in V. CANNIZZARO, *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford, 2011, 320 ss.; K. SCHMALENBACH, *Article 52*, in O. DÖRR, K. SCHMALENBACH (eds.), *Vienna Convention on the Law of Treaties*, cit., 937 ss. V., inoltre: Corte internazionale di giustizia, sentenza del 12 febbraio 1973, *Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland)*, par. 24; sentenza del 2 febbraio 1973, *Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland)*, par. 24.

²⁷ Al riguardo, vedi, tra gli altri, E. SUY, *1969 Vienna Convention: Article 53*, in O. CORTEN, P. KLEIN (eds.), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties*, cit., 1224 ss.; K. SCHMALENBACH, *Article 53*, in O. DÖRR, K. SCHMALENBACH (eds.), *Vienna Convention on the Law of Treaties*, cit., 965 ss.; G. ZYBERI, *Aspects of the Invalidity of Treaties on Account of Conflict with Jus Cogens*, in D. TLADI (ed.), *Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens)*, Leiden, 2021, 177 ss. Vedi anche la conclusione 10, par. 1, del sopra citato Progetto di conclusioni sull'identificazione e le conseguenze giuridiche delle norme imperative.

²⁸ Sulle cause di invalidità sopra menzionate, vedi *amplius* M. MANCINI, *Il conflitto tra Federazione Russa e Ucraina e i limiti posti dal diritto internazionale ad un accordo di pace*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2023, 367 ss.

nabile. Come stabilito dall'art. 43 della Convenzione di Vienna, resterebbero fermi solo gli obblighi enunciati dall'accordo, al cui rispetto le parti siano tenute in virtù di norme internazionali indipendentemente da quest'ultimo, a cominciare dall'obbligo per la Federazione russa di porre fine all'uso della forza armata contro l'Ucraina²⁹. All'accordo in questione si estenderebbe il sopra illustrato obbligo di non riconoscimento, già gravante su tutti gli Stati rispetto alle acquisizioni territoriali russe³⁰.

5. Il trattato di pace può prevedere il dispiegamento sul territorio delle parti di una forza istituita o autorizzata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con il compito di vigilare sulla piena e corretta esecuzione delle sue disposizioni e/o di prestare assistenza alle parti a questo fine, assicurando stabilità all'assetto postbellico convenuto. Il Trattato di pace tra Egitto e Israele e gli Accordi di Dayton del 1995 costituiscono due esempi interessanti al riguardo.

Il Trattato di pace israelo-egiziano prevedeva lo stazionamento permanente di una missione delle Nazioni Unite nelle quattro zone parzialmente smilitarizzate da esso istituite, al fine di garantire la sicurezza di entrambe le parti dopo il completamento del ritiro israeliano dal Sinai. Il Protocollo sul ritiro israeliano e gli accordi di sicurezza, allegato al Trattato, affidava a personale militare, nelle tre zone in territorio egiziano, e a osservatori civili, in quella in territorio israeliano, il compito di vigilare sul rispetto delle sue disposizioni e di prevenire possibili violazioni (art. VI).

In seno al Consiglio di sicurezza non si riuscì tuttavia a raggiungere il consenso necessario per l'adozione della risoluzione istitutiva della missione. Perciò, ottemperando all'impegno assunto in una lettera inviata dal Presidente Carter a entrambe le parti lo stesso giorno della firma del Trattato di pace, gli Stati Uniti si attivarono per la creazione di una forza multinazionale alternativa³¹. Il 3 agosto 1981, dopo mesi di intensi negoziati condotti con l'assistenza dei diplomatici americani, Egitto e Israele firmarono il Protocollo istitutivo della

²⁹ In proposito, vedi J. K. KLEFFNER, *Peace Treaties*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, online edn., 2011, par. 19.

³⁰ Sul punto, vedi A. GIANELLI, *Absolute Invalidity of Treaties and Their Non-Recognition by Third States*, in V. CANNIZZARO (ed.), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, cit., 347 ss.

³¹ Si tratta della stessa lettera citata alla nota 9.

Multinational Force and Observers (MFO). Il Segretario di Stato americano Haig vi appose la sua firma in qualità di «testimone»³². La MFO è tuttora operante e svolge le funzioni assegnate dal Trattato di pace alla missione delle Nazioni Unite, disponendo il Protocollo l'applicazione ad essa *mutatis mutandis* di tutte le disposizioni del Trattato concernenti quest'ultima (par. 1).

Passando a considerare gli Accordi di Dayton, l'Accordo sugli aspetti militari prevedeva il dispiegamento in Bosnia Erzegovina di una forza multinazionale a guida NATO, autorizzata dal Consiglio di sicurezza, con il compito di assistere le parti, se necessario anche con l'uso della forza armata, nell'attuazione di quanto ivi stabilito, in particolare riguardo alla demarcazione e alla sorveglianza della linea di separazione tra la Federazione di Bosnia Erzegovina e la Repubblica Srpska e della circostante zona smilitarizzata, all'evacuazione e riposizionamento delle opposte forze e alla rimozione delle armi pesanti dai territori evacuati. Tale forza, denominata *Implementation Force* (IFOR), fu autorizzata dal Consiglio di sicurezza per la durata di un anno³³, al termine del quale fu sostituita da una forza multinazionale, sempre a guida NATO, ma di dimensioni inferiori, a cui fu dato il nome di *Stabilization Force* (SFOR). Quest'ultima fu autorizzata dal Consiglio di Sicurezza con il mandato di contribuire al consolidamento della pace nei termini stabiliti nell'Accordo sopra citato, se necessario anche con l'uso della forza³⁴. Nel 2004, alla SFOR è succeduta con lo stesso mandato l'Operazione dell'Unione europea ALTHEA, anch'essa autorizzata dal Consiglio di sicurezza³⁵. L'Operazione ALTHEA si avvale di assetti della NATO ed è tuttora dispiegata in Bosnia Erzegovina³⁶.

In un eventuale trattato di pace tra Federazione russa e Ucraina non dovrebbero mancare disposizioni sul dispiegamento di una forza istituita o autorizzata dal Consiglio di sicurezza, con il mandato di

³² *Egypt – Israel: Protocol Establishing the Sinai Multinational Force and Observers, done at Washington, D.C., August 3, 1981*, in *International Legal Materials*, 1981, 1190 ss. Per un commento del protocollo istitutivo della MFO, L. LUCCHINI, *La force internationale du Sinai: le maintien de la paix sans l'ONU*, in *Annuaire français de droit international*, 1983, 121 ss.

³³ Consiglio di sicurezza, risoluzione 1031 (1995) del 15 dicembre 1995.

³⁴ Consiglio di sicurezza, risoluzione 1088 (1996) del 12 dicembre 1996.

³⁵ Consiglio di sicurezza, risoluzione 1575 (2004) del 22 novembre 2004.

³⁶ Vedi da ultimo Consiglio di sicurezza, risoluzione 2757 (2024) del 1° novembre 2024.

supportare e monitorare le parti quantomeno nell'adempimento degli obblighi concernenti il ritiro delle rispettive forze dai territori ancora occupati al momento della sua entrata in vigore, il rispetto del confine riconosciuto a livello internazionale e delle zone smilitarizzate eventualmente create nonché lo sminamento dei territori, dei porti e delle acque ucraine. Sarebbe inoltre auspicabile l'inserimento di clausole su una presenza a lungo termine di una forza multinazionale incaricata di contribuire al consolidamento della pace, prevenendo possibili violazioni.

6. L'instaurazione di normali relazioni rappresenta per gli *ex belligeranti* il coronamento degli sforzi diretti al raggiungimento della pace. Disposizioni al riguardo sono di solito inserite nell'accordo di pace.

Particolarmente dettagliate erano le clausole del Trattato di pace tra Giordania e Israele. Le parti si impegnavano a sviluppare «good neighbourly relations of co-operation between them to ensure lasting security» (art. 2, par. 3). Precise scadenze temporali erano fissate a tal fine. In particolare, l'instaurazione delle relazioni diplomatiche e consolari e lo scambio degli ambasciatori erano previsti entro un mese dalla data di entrata in vigore del Trattato (art. 5, par. 1). I negoziati per accordi in materia di cooperazione economica, tra cui commercio, investimenti, banche, industrie e lavoro, dovevano concludersi entro sei mesi (art. 7, par. 2, lett. b), mentre quelli per accordi di cooperazione culturale e scientifica entro nove mesi (art. 10). Singoli articoli erano dedicati alla cooperazione concernente lo sviluppo delle risorse idriche, carenti in entrambi i Paesi (art. 6), la lotta al crimine e alle droghe (art. 12), i trasporti (art. 13), le poste e le telecomunicazioni (art. 16), il turismo (art. 17), l'ambiente (art. 18), l'energia (art. 19), la salute (art. 21) e l'agricoltura (art. 22).

È auspicabile che un eventuale trattato di pace tra Federazione russa ed Ucraina contenga disposizioni dettagliate sul ristabilimento di normali rapporti tra i due Paesi, con precise scadenze temporali, sul modello del Trattato di pace israelo-giordano.

7. La fine delle ostilità, la definizione della controversia all'origine del conflitto e la normalizzazione delle relazioni tra gli *ex belligeranti* possono anche essere raggiunte attraverso accordi successivi, conclusi a distanza di anni l'uno dall'altro. È quanto accaduto ad esempio in relazione al sanguinoso conflitto armato tra Eritrea ed

Etiopia scoppiato nel 1998 e originato da una controversia sull'esatta collocazione della linea di confine, alla cui demarcazione non si era proceduto dopo la proclamazione dell'indipendenza da parte dell'Eritrea nel 1993.

Il 18 giugno 2000, ad Algeri fu concluso un primo accordo, denominato *Accordo sulla cessazione delle ostilità*, che di fatto costituiva un ibrido tra un armistizio generale di durata indeterminata e un preliminare di pace³⁷. Le parti convennero: l'immediata cessazione delle ostilità (par. 1); l'evacuazione da parte dell'Etiopia di tutte le aree occupate che non amministrava prima dell'inizio del conflitto, senza pregiudizio per la definitiva sovranità dell'uno o dell'altro Stato su di esse (parr. 9, 10); la creazione di una zona temporanea di sicurezza lungo tutta la frontiera (par. 12); il dispiegamento di una missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite incaricata di monitorare il rispetto di quanto convenuto (parr. 2, 3)³⁸.

Con un ulteriore accordo, firmato ad Algeri il 12 dicembre 2000, Eritrea ed Etiopia si impegnarono a terminare permanentemente le ostilità e rimpatriare tutti i prigionieri di guerra e gli altri individui detenuti in conseguenza del conflitto (artt. 1, 2), e concordarono l'istituzione di un organo di inchiesta, incaricato di fare luce sugli incidenti all'origine del conflitto (art. 3), e di due organi di natura arbitrare: la Commissione confinaria, avente il compito di procedere alla delimitazione e demarcazione del confine (art. 4), e la Commissione dei reclami, incaricata di decidere i reclami presentati da ciascuno dei due Stati contro l'altro, in proprio o in nome dei propri cittadini o di individui di esso originari, per perdite o danni collegati al conflitto e conseguenti a violazioni del diritto internazionale (art. 5)³⁹.

³⁷ *Agreement on Cessation of Hostilities between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Government of the State of Eritrea, Algiers, 18 June 2000*, allegato a UN Doc. S/2000/601 del 19 giugno 2000. Sulla distinzione tra armistizio, preliminare di pace e trattato di pace, vedi M. MANCINI, *Gli accordi relativi alla sospensione e alla cessazione delle ostilità*, in N. RONZITTI (a cura di), *Il diritto dei trattati nelle attività d'interesse delle Forze Armate*, Gaeta, 2002, 143 ss.

³⁸ La *United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea* (UNMEE), fu prontamente istituita dal Consiglio di sicurezza, su richiesta di entrambi i Governi, con la risoluzione 1312 (2000) del 31 luglio 2000.

³⁹ *Agreement between the Government of the State of Eritrea and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Algiers, 12 December 2000*, allegato a UN Doc. A/55/686-S/2000/1183 del 13 dicembre 2000.

L'Accordo del 12 dicembre 2000 pose fine al conflitto armato, come confermato anche dalla Commissione dei reclami⁴⁰. Esso è stato perciò considerato dalla dottrina un accordo di pace, benché non fosse così denominato e la parola "pace" non fosse usata nemmeno una volta nel testo⁴¹. Invero, l'Accordo *de quo* mirava a realizzare al più una «pace dissociativa», secondo la terminologia di Röling, ovvero una situazione di assenza di ostilità per effetto della separazione delle forze e della demarcazione delle frontiere⁴². Peraltro, esso ricevette un'attuazione solo parziale. In particolare, la Commissione confinaria si pronunciò sulla delimitazione del confine, ma non poté procedere alla sua demarcazione, a causa della mancata cooperazione delle parti⁴³.

Ad una «pace associativa» si giunse solo con la Dichiarazione congiunta di pace e amicizia tra Eritrea ed Etiopia, firmata ad Asmara il 9 luglio 2018⁴⁴. Tale dichiarazione, qualificabile come un accordo in forma semplificata, decretava formalmente la fine dello stato di guerra e il ripristino della pace ed impegnava i due Paesi a: sforzarsi di stabilire un'intensa cooperazione in campo politico, economico, sociale e culturale nonché in materia di sicurezza; ristabilire le relazioni diplomatiche, i rapporti commerciali, i collegamenti e le comunicazioni tra essi; dare esecuzione alla decisione della Commissione confinaria sulla delimitazione del confine; ed agire per assicurare la pace, lo sviluppo e la cooperazione nella regione⁴⁵.

Il contenuto della Dichiarazione suddetta fu poi trasfuso in uno strumento ulteriore, denominato *Accordo di pace, amicizia e coopera-*

⁴⁰ Eritrea – Ethiopia Claims Commission, Decisione n. 1 del 15 agosto 2001.

⁴¹ Vedi ad esempio E. JOUANNET, *Le règlement de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée: «un succès majeur pour l'ensemble de l'Afrique»?*, in *Revue générale de droit international public*, 2001, 849 ss.; E. GREPPI, *The 2000 Algiers Agreements*, in A. DE GUTTRY, H.H.G. POST, G. VENTURINI (eds.), *The 1998-2000 War between Eritrea and Ethiopia*, I ed., The Hague, 2009, 59.

⁴² B.V.A. RÖLING, *International Law and the Maintenance of Peace*, in *Netherlands Yearbook of International Law*, 1973, 7 s.

⁴³ In proposito, vedi M. MANCINI, *La fine dello stato di guerra e il ripristino della pace tra Eritrea ed Etiopia*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, 1214 ss.

⁴⁴ *Joint Declaration of Peace and Friendship between Eritrea and Ethiopia, Asmara, 9 July 2018*, www.peacemaker.un.org.

⁴⁵ Sulle misure adottate in attuazione della Dichiarazione del 9 luglio 2018, vedi M. MANCINI, *La fine dello stato di guerra e il ripristino della pace tra Eritrea ed Etiopia*, cit., 1218 s.

zione generale, firmato il 16 settembre 2018 a Gedda e anch'esso qualificabile come un accordo in forma semplificata⁴⁶.

Per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, data l'attuale distanza delle posizioni delle parti, è da ritenere che solo attraverso accordi successivi si possa giungere alla cessazione delle ostilità, alla definizione della controversia all'origine del conflitto e al ristabilimento di normali relazioni tra Federazione russa e Ucraina. Un primo passo verso la fine del conflitto armato sarebbe la conclusione di un accordo sul cessate il fuoco in tutto il territorio ucraino e nel Kursk. La sospensione delle ostilità, specie se a tempo indeterminato, agevolerebbe lo svolgimento di negoziati per un accordo di più ampio respiro, senza la pressione delle armi.

8. La prassi successiva all'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, esaminata nei paragrafi precedenti, fornisce indicazioni chiare ai redattori di un futuro accordo di pace tra Federazione russa e Ucraina. Di solito, il trattato di pace si articola in un accordo base e una serie di protocolli e annessi che disciplinano i diversi aspetti del processo di pacificazione. Il contenuto delle disposizioni può variare in funzione delle specificità del conflitto armato a cui il trattato di pace pone fine. Essenziali sono comunque le clausole sulla fine dello stato di guerra, se questo è riconosciuto dalle parti e non è terminato per effetto di un accordo precedente, sulla definizione della controversia all'origine del conflitto e sull'instaurazione di normali relazioni tra gli *ex belligeranti*. A tali clausole possono aggiungersene altre a seconda della volontà delle parti, per esempio quelle sulle riparazioni di guerra.

Come si è detto, nel caso di una controversia territoriale, le disposizioni concernenti la sua risoluzione devono essere conformi al principio dell'integrità territoriale degli Stati. Un accordo di pace tra Federazione russa e Ucraina che sancisse la sovranità della prima sulla Crimea e gli altri territori ucraini occupati e annessi o una parte di essi sarebbe in netto contrasto con tale principio e i suoi due contrafforti,

⁴⁶ *Agreement on Peace, Friendship and Comprehensive Cooperation Between the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the State of Eritrea, Jeddah, 16 September 2018*, <https://shabait.com/>. Per un commento, vedi A. DE GUTTRY, *The 2018 Agreement on Peace Between Ethiopia and Eritrea and Its Impact on the Horn of Africa Region*, in A. DE GUTTRY, H.H.G. POST, G. VENTURINI (eds.), *The 1998-2000 War between Eritrea and Ethiopia*, II ed., The Hague, 2021, 695 ss.

ossia il divieto di acquisizioni territoriali con la minaccia o l'uso della forza armata e l'obbligo di non riconoscimento di tali acquisizioni. Un accordo di pace siffatto sarebbe certamente invalido in base agli artt. 52 e 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Da un lato, la rinuncia dell'Ucraina alla sovranità sui territori in questione sarebbe una diretta conseguenza della coercizione esercitata dalla Russia attraverso il ricorso illecito alla forza armata. Dall'altro, l'accordo *de quo* sarebbe in sé contrario alla norma cogente che vieta l'aggressione, in quanto legittimerebbe acquisizioni territoriali frutto della sua violazione. Ad un tale accordo di pace si estenderebbe l'obbligo di non riconoscimento già incombente a tutti gli Stati rispetto alle acquisizioni territoriali russe.

Come si è visto, di fondamentale importanza per la creazione di condizioni di sicurezza sul terreno possono rivelarsi le disposizioni relative al dispiegamento di una forza istituita o autorizzata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Data la possibilità che una risoluzione del Consiglio di sicurezza a questo fine non venga adottata, può essere contemplata anche una forza multinazionale creata al di fuori delle Nazioni Unite e accettata da entrambe le parti, come la MFO. Un accordo di pace tra Federazione russa e Ucraina dovrebbe contenere almeno clausole su una forza istituita o autorizzata dal Consiglio di sicurezza, con un mandato robusto. Sarebbe inoltre auspicabile prevedere una presenza a lungo termine di una forza multinazionale incaricata di contribuire al consolidamento della pace, prevenendo possibili violazioni.

Infine, data l'attuale distanza delle posizioni dei due Paesi, è da ritenere che la pace possa essere ristabilita solo attraverso un processo negoziale complesso e articolato, rendendosi necessaria la conclusione di accordi successivi per giungere alla cessazione delle ostilità, alla definizione della controversia all'origine del conflitto e alla normalizzazione delle relazioni. Il primo passo in questa direzione dovrebbe essere il raggiungimento di un accordo sul cessate il fuoco in tutto il territorio ucraino e nella regione russa di Kursk, dopo più di tre anni di ostilità.

ABSTRACT

Peace Treaty as a Means of Ending Armed Conflict

A peace treaty is an agreement traditionally devoted to ending international armed conflicts. More than three years after the Russian Federation's full-scale invasion of Ukraine, hostilities continue unabated and a peace settlement still appears far away. This chapter discusses the typical structure and essential elements of a peace treaty, scrutinising practice from the entry into force of the United Nations Charter to the present. It provides several directions for the drafters of a future peace agreement between Russia and Ukraine and highlights the primary limits placed by contemporary international law on such an agreement.